

Roma, 17 giugno 2021

Prot. n. 2332/2021/F/
Circolare n. 6/2021

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via e-mail

Oggetto: Circolare Ministero economia e finanze (MEF) n. 10/2021

Gentile Presidente,

abbiamo avuta notizia che alcuni nostri ordini provinciali (ma non la Federazione) hanno ricevuto la circolare in oggetto. Si tratta di un'ulteriore richiesta di elementi conoscitivi relativi al personale in servizio presso le PP. AA. e gli enti pubblici, anche se non è esattamente sovrapponibile alla circolare di rilevazione costo del personale finalizzata al conto annuale dello Stato anno per anno: per quella, come ricorderai, pende un giudizio amministrativo di fronte al TAR Lazio (RG 9290/2019), nell'ambito del quale la FNOVI ha spiegato intervento *ad adiuvandum*. Ogni anno, infatti, vengono emesse due circolari e la stessa circolare ora in esame, la n. 10/2021, a pag. 3 anticipa che "*con successiva circolare saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione "Conto annuale 2020"*". Infatti la platea degli enti destinatari è parzialmente diversa, e il tipo di informazioni che sono richieste è certamente più complesso e articolato: con la circolare in oggetto, infatti, si richiede l'invio alla Ragioneria Generale di tre tipologie di rilevazioni: il cd. Monitoraggio – anno 2021 (indagine congiunturale trimestrale); la Relazione allegata al Conto annuale – anno 2020 (consuntivo attività); e la Relazione illustrativa della gestione 2020.

Anche per questa circolare MEF, tuttavia, si richiamano le considerazioni già rese nelle circolari FNOVI nn. 10 e 11 del 2019, nonché nella n. 7/2020, e le note argomentazioni ivi contenute circa la natura giuridica degli Ordini Provinciali, argomentazioni che qui si intendono integralmente richiamate: ragioni specifiche e ragioni sistematiche fanno dunque ritenere che anche questa circolare MEF non sia applicabile agli ordini professionali.

Ed infatti, per la prima tipologia di rilevazioni (monitoraggio trimestrale), è la stessa circolare a precisare che, per l'anno 2020, partecipano alla rilevazione una serie di enti, tra cui gli enti pubblici non economici, ma solo quelli con almeno duecento (200) unità di personale nella dotazione organica (cfr. Circolare MEF cit., pag. 3). Il che ovviamente esclude ogni ipotesi di applicazione in capo agli ordini professionali.

Per la seconda tipologia di elementi richiesti (relazione allegata al Conto annuale 2019) gli enti pubblici non economici non sono ricompresi nell'elenco degli enti destinatari dell'obbligo (tra i quali si trovano i Comuni, i Ministeri, le Unioni dei comuni, etc. etc.; cfr. Circolare MEF cit., pag. 4).


Anche con riferimento al terzo obbligo previsto dalla Circolare n. 10/2021, e cioè a quello di redigere una relazione illustrativa dei risultati della gestione dell'anno 2020 (attività svolte, personale coinvolto, risultati ottenuti), si ritiene che gli ordini e collegi professionali non siano soggetti a tale adempimento, perché ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del D.L. 101/2013, gli ordini professionali, in quanto enti non gravanti sulla finanza pubblica, si adeguano con propri regolamenti ai principi del TU pubbl. imp. (D.Lgs. n. 165/2001), ma non all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 che disciplina proprio il cd. ciclo di gestione della performance, articolato in una serie di fasi che ricomprendono l'individuazione "degli obiettivi che si intendono raggiungere", il "collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse", il "monitoraggio in corso di esercizio", etc. etc.¹

Essendo dunque gli ordini professionali espressamente sottratti, in base alla norma sopra citata, allo sviluppo del cd. ciclo di gestione della performance, non può che conseguire la non applicabilità dell'obbligo di riferire compiutamente su di esso con la relazione illustrativa dei risultati della gestione.

Alla luce del quadro giuridico così ricostruito, e ferma restando la responsabile autonomia di ogni ordine provinciale, persona giuridica di diritto pubblico chiamata a conoscere ed interpretare il diritto vigente, la Federazione ritiene che gli obblighi di cui alla circolare MEF n. 10/2021 non siano applicabili agli ordini stessi, e suggerisce che solo gli ordini provinciali che avessero eventualmente ricevuto richieste di adempimento rispondano a tali richieste ribadendo tale assunto, e richiamando, se del caso, i contenuti di questa circolare.

Nel ringraziarti per l'attenzione, ti saluto con viva cordialità.

Il Presidente FNOVI



Dr Gaetano Penocchio

¹ Si riporta di seguito per completezza la norma richiamata:

“Art. 4. Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”